

Prof. Dott. Giandomenico Andretta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **01/A/210416**

San Fior, lì 16/04/2021

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

GUIDA IN PILLOLE AL CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI BENI GENERICI)

(Art. 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019 e art. 1, co. 1051-1063, della L. 178/2020)

Il credito d'imposta sugli investimenti ha sostituito, a partire dal 2020, le precedenti agevolazioni dei super ed iper ammortamenti.

Sul tema, questo Studio ha già predisposto le Circolari informative prot. 04/E/200212 e prot. 15/E/201116, che si intendono qui richiamate.

Tuttavia, l'art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020 (c.d. "legge di bilancio 2021") ha esteso il periodo di applicazione dell'agevolazione, introducendo anche altre importanti novità.

La gestione del tax credit presuppone il comportamento attivo dei soggetti beneficiari i quali non potranno delegare ai loro consulenti l'espletamento di ogni e qualsiasi formalità.

Riteniamo, quindi, opportuno riepilogare, qui di seguito, i punti cardine del credito d'imposta, anche ai fini del suo corretto trattamento in sede di bilancio.

Lo Studio ha predisposto anche un foglio di lavoro in formato excel che può essere utilizzato per il [calcolo dell'agevolazione](#), limitatamente agli investimenti in beni strumentali "**generici**".

Date la complessità dell'argomento e le ridotte finalità della presente informativa, le sommarie indicazioni che seguono dovranno essere, in ogni caso, attentamente verificate nelle sedi più adeguate a cura degli interessati e sotto la loro esclusiva responsabilità.

Distinti saluti.

GiAn

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>Soggetti ammessi</p> | <p>Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dall'attività svolta, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato.</p> <p>Sono ammesse anche le imprese che adottano il regime forfetario.</p> <p>Siccome per gli esercenti arti e professioni il comma 188, L. 160/2019 limita il beneficio ai soli investimenti che generavano il superammortamento (cioè quelli concernenti i cosiddetti beni strumentali "generici"), l'agevolazione potrebbe ritenersi esclusa con riguardo ai professionisti forfettari; tuttavia, questa conclusione non è condivisa dalla "<i>Guida pratica Imposte dirette 2/2020 - Sistema Frizzera</i>", secondo la quale le condizioni dell'agevolazione sono le medesime sia per le imprese che per i professionisti.</p> |
| <p>Soggetti esclusi</p> | <p>Le imprese (e gli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none">• in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa), ovvero da altre leggi speciali;• che NON rispettano le normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;• che NON abbiano provveduto al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. |
| <p>Oggetto del credito d'imposta</p> | <p>Beni strumentali nuovi, acquisiti in proprietà o in leasing, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, che rientrano nelle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. beni materiali strumentali "generici"2. beni immateriali strumentali "generici", <u>ma solo a partire dal 16 novembre 2020</u>;3. beni materiali strumentali a elevato contenuto tecnologico "Beni industria 4.0";4. beni immateriali strumentali di cui all'allegato "B" alla L. 232/2016 (c.d. "4.0"). <p>Sono esclusi, tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none">• i beni usati;• i beni "merce";• i beni nuovi per i quali sia previsto un coefficiente d'ammortamento inferiore al 6,5%;• i veicoli a detrazione limitata di cui all'art. 164 del Tuir (autovetture, ecc...);• fabbricati e costruzioni. |

| | |
|--|--|
| | <p>Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, probabilmente, vale la regola individuata dalla circolare n. 4/E/2017, secondo la quale la “novità” sussiste qualora il costo dei beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.</p> <p>Non è pacifico che le migliorie su beni di terzi godano dell’agevolazione; tuttavia, la circolare n. 4/E/2017 concludeva in senso affermativo, a condizione che, in applicazione dei corretti principi contabili, i relativi costi, possano essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali essendo dotate di individualità e autonoma funzionalità.</p> |
| Momento dell’investimento (L. bilancio 2020) | <p>Nella formulazione originaria (L. Bilancio 2020) si prevedeva che l’investimento dovesse essere effettuato</p> <ul style="list-style-type: none">• dal 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, oppure• entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione. |
| Momento dell’investimento (L. bilancio 2021) | <p>l co. 1051-1063, art. 1 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) hanno previsto un credito d’imposta maggiorato per gli investimenti effettuati</p> <ul style="list-style-type: none">• nel periodo 16.11.2020-31.12.2022, oppure• entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
| Momento dell’investimento (coesistenza agevolazioni) | <p>Per gli investimenti effettuati nel periodo dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (con eventuale estensione al 30/06/2021) le due diverse agevolazioni coesistono.</p> <p>Si ritiene, che l’interessato possa scegliere quella più conveniente.</p> |
| Misura del credito di imposta | <p>Per la corretta determinazione del credito d’imposta occorre distinguere la tipologia degli investimenti ed il periodo di effettuazione.</p> <p>Per gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2020, il credito d’imposta è così stabilito:</p> <ul style="list-style-type: none">• per l’acquisto di beni strumentali nuovi “generici”: 6% dei costi ammissibili (max costi ammissibili 2 milioni di euro);• per l’acquisto di “Beni industria 4.0”: 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e 20% del costo, per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;• per l’acquisto di beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio di impresa ricompresi nell’Allegato B, L. 232/2016: 15% del costo del bene, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. <p>Per gli investimenti effettuati a partire dal 16.11.2020 il credito d’imposta è così stabilito:</p> |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• beni strumentali materiali generici, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e beni immateriali generici, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro:<ul style="list-style-type: none">○ 10 per cento del costo (15 per cento in caso di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile), fino al 31/12/2021 (con eventuale estensione condizionata al 30/06/2022);○ 6 per cento del costo nel 2022 (con eventuale estensione condizionata al 30/06/2023);• Beni strumentali materiali 4.0:<ul style="list-style-type: none">○ 50% (40% nel 2022) per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;○ 30% (20% nel 2022) per la quota da 2,5 milioni a 10 milioni di euro;○ 10% (10% nel 2022) per la quota da 10 a 20 milioni di euro.• beni immateriali 4.0: 20% del costo fino al 31/12/2022 per la quota di investimenti fino a 1 milione di euro. |
| Contabilizzazione del credito di imposta | Trattasi, civilisticamente, di contributo in conto impianti, da imputare per competenza al Conto economico nella voce A5, da riscattare sulla base della durata dell'ammortamento. |
| Utilizzo del credito d'imposta | <p>Il credito di imposta di cui alla legge di bilancio 2020 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in 5 rate costanti, ridotte a 3 per i beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (quindi, solo a partire dal 1° gennaio 2021).</p> <p>Anche il credito d'imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ma nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• in 3 rate annuali di pari importo (in luogo delle precedenti 5 quote annuali):<ul style="list-style-type: none">○ a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali ordinari;○ a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0, oppure• in un'unica soluzione, nel caso di investimenti in beni strumentali ordinari a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021 (o entro il 30.06.2022), effettuati da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. |
| Cessione del bene agevolato | <p>Se ceduto entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito di imposta è ridotto in misura corrispondente.</p> <p>Qualora il credito di imposta sia già stato utilizzato in compensazione, esso va restituito, ma senza l'applicazione di sanzioni e interessi.</p> |

Prof. Dott. Giandomenico Andretta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

| | |
|---|---|
| <p>Documentazione da conservare per i beni "Beni generici"</p> | <p>Il beneficiario deve, tra l'altro, assicurarsi che le fatture riportino l'espresso riferimento alla normativa agevolativa; ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• "bene ammesso al credito di imposta di cui ai commi da 184 a 194 dell'articolo 1, L. 160/2019", oppure• "bene ammesso al credito di imposta di cui ai commi da 1051 a 1063 della L. 178/2020". <p>Non è previsto l'obbligo di effettuare la comunicazione al MISE, che è, invece, richiesta in relazione agli investimenti in beni strumentali "4.0".</p> |
| <p>Documentazione da conservare per i beni "Beni materiali immateriali 4.0" (Cenni)</p> | <p>Le imprese sono tenute, tra l'altro, a produrre una perizia tecnica o un attestato di conformità rilasciato da un ente certificatore accreditato da cui risulti che i beni possono essere ricompresi tra quelli di cui agli <i>allegati A e B</i> e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</p> <p>Se il costo dei beni è inferiore a 300.000 euro, i documenti sopra elencati possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.</p> <p>Vi è poi l'obbligo di effettuare una comunicazione (annuale) al Mise "al solo fine di consentire al ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte".</p> |

[ACCESSO AL FILE EXCEL DI SIMULAZIONE](#)

(N.B.: La funzione "Registra" del file excel potrebbe non funzionare "on line"; in tal caso è sufficiente scaricarne una copia sul proprio dispositivo).

DOCUMENTO IN FASE DI TRATTAMENTO REDAZIONALE, SOGGETTO A MODIFICAZIONI